

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

BANDO N. 364.10

TESTO INTEGRATO CON DP CNR N. 4324 DEL 22 GIUGNO 2007

SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL CCNL 2002-2005 PER COMPLESSIVI DUECENTONOVANTANOVE POSTI PER LA PROGRESSIONE DI LIVELLO NEL PROFILO DI INQUADRAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

VISTO il DPR 171/91;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per le parti compatibili;

VISTO *il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed in particolare l'art. 8 commi 1 e 4;*

VISTO *il CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005;*

VISTO *il contratto integrativo "stralcio" a livello nazionale "Progressione di livello nei profili di inquadramento per il personale IV-IX – CCNL 2002-2005", sottoscritto il 13 marzo 2007;*

VISTO l'art. 54 del CCNL, per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

VISTA l' "Intesa su progressioni economiche (art. 53) e progressione di livello nei profili (art. 54) per il personale IV-IX", del 18 giugno 2002 e l'integrazione della stessa del 2 ottobre 2003;

VISTO *il decreto del Presidente n. 4883 del 5 maggio 2006 mediante il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande a seguito della definizione della condizione sospensiva di cui all'art. 12 del bando predetto;*

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2006;

VISTA *la nota dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale prot. n. 925 in data 22 giugno 2007 concernente il numero dei posti da bandire,*

d e c r e t a

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 1 - Livelli da attribuire – applicazione a regime

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 8 comma 4 del CCNL del 7 aprile 2006 per complessivi duecentonovantanove posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento, nel limite dei posti di ciascun profilo, di seguito indicati:

<i>profilo</i>	<i>livello</i>	<i>n. posti</i>
<i>Collaboratore tecnico E.R.</i>	<i>IV</i>	<i>5</i>
<i>Funzionario di amministrazione</i>	<i>IV</i>	<i>20</i>
<i>Collaboratore tecnico E.R.</i>	<i>V</i>	<i>19</i>
<i>Collaboratore di amministrazione</i>	<i>V</i>	<i>75</i>
<i>Collaboratore di amministrazione</i>	<i>VI</i>	<i>48</i>
<i>Operatore tecnico</i>	<i>VI</i>	<i>55</i>
<i>Operatore tecnico</i>	<i>VII</i>	<i>34</i>
<i>Operatore di amministrazione</i>	<i>VII</i>	<i>43</i>
<i>posti totali</i>		<i>299</i>

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di presentazione della domanda, inquadrati nei livelli immediatamente inferiori a quelli di cui al precedente art. 1 e che abbiano maturato alla data del 1° gennaio 2006 un'anzianità di servizio nel livello di appartenenza non inferiore a 4 anni per i profili amministrativi e di 5 anni per i profili tecnici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005.

Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del CCNL vigente, il 20% dell'anzianità di servizio eccedente quella necessaria alla partecipazione è riconosciuta nel livello conseguito ed è utile ai fini della partecipazione alla presente selezione.

2. Il requisito della permanenza in servizio deve essere mantenuto dai candidati fino al provvedimento di nomina dei vincitori di cui al successivo art. 9.

3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.

4. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di *decorrenza dei benefici di cui all'art. 9 c. 3*.

Art. 3 - Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente bando (**allegato Mod. 1**), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.C.S.G.R. - Ufficio Concorsi e Borse di Studio - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, potrà essere presentata, dal dipendente in servizio, per l'accettazione direttamente *all'Ufficio*

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

accettazione corrispondenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine del **10 agosto 2007** pena l'esclusione dalla selezione.

2. Delle domande presentate a mano direttamente al Servizio suddetto verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell'ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione alla procedura selettiva - **bando n. 364.10** – profilo..... livello

4. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica.

Alle domande di partecipazione i candidati dovranno allegare:

1. una relazione sull'attività svolta nel triennio anteriore alla data del 1° gennaio 2006 debitamente sottoscritta dal candidato;
2. la scheda relativa all'atto di verifica, da parte del Direttore/Dirigente (*allegato Mod. 2*), della attività svolta dal candidato nel predetto triennio così come risulta dalla relazione di cui al punto sub 1.;
3. i titoli di cui al successivo articolo 4 lettere b-c) per i profili di afferenza, acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2006;
4. un elenco in cinque copie di tutti i titoli presentati, sottoscritto dal candidato.

5. I titoli di cui al successivo art. 4, lettere b) e c) dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- *in originale*;
- *in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000*;
- *in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. citato (allegato Mod. 3)*;
- *mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, per comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. citato; tale dichiarazione dovrà essere redatta in modo analitico e contenere con precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione della medesima (allegato Mod. 4)*;
- *mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46 del D.P.R. citato (allegato Mod. 5)*

6. I titoli prodotti in fotocopia semplice non saranno presi in considerazione

7. Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (*allegato Mod. 3 e 4*) dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

8. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

10. Ogni eventuale variazione di domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la presente procedura deve essere tempestivamente segnalata dal candidato.

Art. 3 bis – Documentazione già presentata

1. È fatta salva la domanda di partecipazione e la documentazione già presentata per l'ammissione al bando 364.10 del 7 aprile 2006, di cui all'art. 4 lettere b) e c), per tutti i profili nonché la relazione sull'attività svolta e scheda relativa all'atto di verifica della predetta attività, dei soli candidati ammessi in esecuzione di Ordinanze dei Tribunali, purché permangano i requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine di riapertura del presente bando.

2. I predetti candidati possono integrare la documentazione presentata entro il predetto termine, con eventuali altri titoli, acquisiti comunque in data anteriore al 1° gennaio 2006.

Sulla busta contenente l'istanza di integrazione (allegato Mod. 1 bis) dovrà essere apposta la dicitura "contiene documentazione ad integrazione di quella presentata per la procedura selettiva - bando n. 364.10 – profilo livello"

3. Sono salvaguardati i precedenti riferimenti temporali della documentazione già presentata.

Art. 4 - Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, dispone di 100 punti così

1) - profili di Operatore di amministrazione e Operatore tecnico

a) anzianità di servizio	punti 35
b) formazione	punti 15
c) titoli	punti 20
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti 30

2) - profili di Collaboratore di amm.ne, Collaboratore Tecnico E. R., Funzionario di amm.ne

a) anzianità di servizio	punti 25
b) formazione	punti 10
c) titoli	punti 20
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti 45

Art. 5 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la seguente procedura:

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

1. il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente e nel proprio interesse - al Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, la relazione sulla attività svolta nel triennio anteriore al **1° gennaio 2006**;
2. il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, effettua la verifica dell'attività professionale svolta tenendo conto anche di elementi informativi forniti dal Responsabile delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: "prestazione regolarmente resa o non regolarmente", mediante lo schema predisposto dall'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR - (allegato Mod.4); nell'ipotesi in cui la verifica effettuata abbia avuto esito negativo il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura dovrà motivare e precisare le ragioni di detto esito;
3. il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, entro **dieci giorni** dalla consegna della relazione da parte del dipendente, trasmette ufficialmente al candidato la scheda che formalizza l'esito della verifica, perché questi accluda detta scheda e relativa relazione, controfirmata dal Direttore/Dirigente, alla domanda da trasmettere entro i termini di scadenza del bando.

2. Il candidato che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva, non sia ancora in possesso -esclusivamente per cause non imputabili al candidato stesso - della scheda e relazione predette relative all'esito della verifica di cui al precedente comma, potrà inviare ugualmente -nei modi e nei tempi indicati al precedente articolo 3, all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio la succitata domanda, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, nonché di una copia della relazione sulla attività svolta sottoscritta dal medesimo, motivando la mancata trasmissione della scheda e informando il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza di avere presentato la domanda priva della scheda di verifica.

3. Qualora ricorra questa circostanza, il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza dovrà a propria cura provvedere, entro **dieci giorni** dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad inviare -a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento- all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio - DCSGR, la scheda e la relazione presentate dal candidato e trasmetterne formalmente copia delle stesse al candidato. Dovrà altresì motivare alla Direzione Generale il ritardo nell'adempimento.

4. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47bis del CCNL vigente, la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo.

5. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, il candidato può presentare contemporaneamente all'inoltro della domanda motivato reclamo entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione della comunicazione, all'apposito Comitato da costituirsi ai sensi del comma 6 del predetto art. 54 del CCNL, indirizzato all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio - che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato, entro il termine di **10 giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio comunicandolo a mezzo raccomandata AR. al candidato ed inviandolo all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio - DCSGR, affinché venga sottoposto alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 6 che deciderà, preliminarmente alla valutazione delle domande, sull'esito positivo o negativo della verifica.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice mista (amministrativa e tecnica), nominata con successivo provvedimento del Presidente del CNR sarà composta da un Presidente e da quattro componenti effettivi nonché da due supplenti.
2. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di livello professionale non inferiore al settimo. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it.
3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i componenti effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. La Commissione non prima di **15** giorni e non oltre **30** giorni dalla data di comunicazione di nomina da parte dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio dovrà tenere la sua prima riunione.
5. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un termine massimo di **tre mesi** dalla data della prima riunione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori **tre mesi** dal Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR- con proprio provvedimento, per comprovati motivi.

Art. 7 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta, di cui alla lettera d) dell'art. 4 avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, del parere formulato dal Comitato secondo le procedure di cui al precedente articolo 5.
3. Se detta verifica è positiva dà luogo all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4, se negativa il punteggio da attribuire è pari a zero.
4. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui al precedente art.4, formerà distinte graduatorie per ognuno dei profili e livelli interessati.
5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

dalla maggiore anzianità di profilo calcolata ai sensi del DPR 171/91;
dalla maggiore anzianità complessiva di servizio;
dalla maggiore età anagrafica.

6. I dati relativi alle predette anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dall'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale – DCSGR.

Art. 8 - Responsabilità procedimento

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR - è Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento che non sia di competenza della Commissione esaminatrice.

Art. 9- Convalida atti – attribuzione livelli - decorrenza

1. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 7, saranno approvate le graduatorie .

2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione stabilendo un termine per la regolarizzazione.

3. Le progressioni di livello saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1, per ogni livello e profilo, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal **1° gennaio 2006**.

4. Le graduatorie saranno pubblicate in via telematica su pagina Web protetta del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it ed affissa all'albo del CNR presso l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR – Roma.

Art. 10 - Restituzione dei documenti

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione **e procederà al macero del suddetto materiale**.

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro; l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto.

2. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il presente *testo integrato* del bando di selezione è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it (Sezione lavoro); di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'ente.

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Pistella